



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA



ACCORDO QUADRO

TRA

Università degli Studi di Genova (d'ora in poi anche "Università"), codice fiscale 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2024

E

Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (d'ora in poi anche "Fondazione o CIMA"), codice fiscale 92085012095 e Partita IVA n 01503290098, con sede legale in Savona, Campus Universitario, via Magliotto 2, 17100, pec: cimafoundation@pec.it, rappresentata dal Presidente *pro tempore* prof. Luca Ferraris, nato a Genova il 10/5/1969, in virtù della delega deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2024.

(qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti")

PREMESSE

a) visto l'Atto Costitutivo repertoriato n. 6211, raccolta n. 3312, del Notaio Paolo Torrente in Genova del 5 settembre 2007, con il quale l'Università di Genova, il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Liguria e la Provincia di Savona hanno costituito la Fonda-

zione “Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale”;

b) visto l’atto del Prefetto di Savona prot. n. 5807/08 – Area IV del 5.3.2008, che ha iscritto la Fondazione al n. 34/UTG del Registro delle Persone Giuridiche a far data dal 5.3.2008 e al n. 77 del detto Registro a far data dal 28.09.2022;

c) visto lo Statuto della Fondazione, il quale all’art. 2 prevede che essa *“ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione nell’ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri”* (punto 3), e che per il raggiungimento dei propri scopi, in particolare, *“potrà costituire presso l’Università degli Studi di Genova Laboratori di sperimentazione innovativa e potrà inoltre promuovere nell’Università degli Studi di Genova una Scuola per l’Alta Formazione; contribuirà a finanziare, presso l’Università degli Studi di Genova, corsi di studio universitari, borse ed assegni per fini di ricerca a giovani studiosi; potrà, inoltre attivare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, centri di ricerca in Italia ed all’estero ed attivare presso le strutture dell’Università degli Studi di Genova corsi di formazione, di master e di dottorato, anche in convenzione con università italiane o straniere ed altri enti”* (punto 5);

d) considerato che le parti convengono sull’opportunità di proseguire nella collaborazione per la promozione delle attività di formazione accademica, dello sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica;

e) considerato che la Fondazione identifica nell’Università l’interlocutore privilegiato per lo svolgimento delle attività didattiche

e di ricerca previste dal proprio Statuto;

f) considerato che con Legge della Regione Liguria del 27 dicembre 2011 n. 38 all'articolo 12 la Fondazione è stata inserita nel Sistema regionale della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione;

g) considerato l'accordo quadro tra la Fondazione e l'Università degli Studi di Genova, che è scaduto a decorrere dal 14.07.2018;

h) considerato che l'Università e CIMA, con note sottoscritte rispettivamente in data 9.10.2020 e in data 13.1.2021, hanno confermato le condizioni presenti nel predetto Accordo quadro del 18.2.2014 fino alla stipula del nuovo Accordo, al fine di non interrompere i rapporti in essere e di formalizzare i reciproci atti durante il periodo transitorio;

i) considerato che le Parti intendono pertanto rinnovare il suddetto Accordo quadro, al fine di proseguire e rafforzare la collaborazione intrapresa, in virtù dei risultati ottenuti e dei futuri obiettivi da conseguire.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Formazione accademica

1. Università e Fondazione concordano di collaborare nell'ambito della formazione accademica secondo le modalità che saranno previste in appositi accordi attuativi concernenti: borse di studio, tirocini,

supporto a corsi di studio e alla didattica, docenze a contratto e altro di inerente alla formazione accademica.

Art. 3 – Attività di ricerca, di sviluppo e trasferimento tecnologico

1. Università e Fondazione concordano di collaborare nell'ambito della ricerca scientifica, dello sviluppo e del trasferimento tecnologico nei temi che saranno individuati in appositi accordi attuativi, ciò con borse di dottorato, assegni di ricerca, attività di ricerca congiunta, ed altre eventuali modalità previste in appositi accordi attuativi.

2. L'Università e la Fondazione, riconosciuto lo spirito di leale collaborazione che anima sia il presente accordo quadro che le convenzioni attuative che dovranno essere stipulate con le strutture di ricerca, si impegnano reciprocamente, fin d'ora, a realizzare le attività che ne costituiscono l'oggetto senza recare pregiudizio alle rispettive attività di carattere istituzionale.

3. L'Università potrà mettere a disposizione del personale di Fondazione l'accesso, in qualità di utente esterno accreditato e nel rispetto delle singole licenze editoriali, alle risorse informative del Sistema Bibliotecario di Ateneo in vista delle attività svolte in collaborazione, secondo modalità che saranno eventualmente definite in successivi accordi.

Art. 4 – Obblighi delle parti

1. Considerato che, ai sensi del punto quarto dell'Atto Costitutivo della Fondazione, e in base all'art.4 dell'Accordo stipulato in data 18.02.2014 ed in proroga, l'Università ha messo a disposizione della

Fondazione esclusivamente il proprio know-how e l'uso delle proprie risorse umane ai primi due anni di attività della Fondazione, decorrenti dal 1° gennaio 2008, e che tale biennio è ormai decorso, come previsto dall'art. 3 il personale docente dell'Ateneo in regime di tempo pieno - in presenza degli accordi e delle convenzioni di cui all'art. 6, compatibilmente con le norme relative allo stato giuridico delle qualifiche rivestite e fermo restando il prioritario assolvimento dei compiti istituzionali - deve richiedere l'autorizzazione prevista dal vigente Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte dei professori e ricercatori a svolgere gli incarichi di ricerca conferiti dalla Fondazione.

Art. 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università il referente è il Prof. Francesco Faccini.

Per Fondazione il referente è il Prof. Ing. Luca Ferraris.

Art. 6 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Fondazione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, dovrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi e/o contratti disciplineranno le modalità se-

condo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 7 – Utilizzo di spazi e attrezzature

1. La messa a disposizione di spazi dell'Università nei confronti della Fondazione avviene con atto di concessione.

2. L'Università si impegna altresì a mantenere a disposizione di CI-MA la fruizione dei servizi in dotazione al Campus.

Art. 8 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione

dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 – Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati, che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali della Fondazione e degli enti di ricerca con la suddetta collegati o convenzionati, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle parti correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa.

2. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 – Durata e recesso

1. Il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, in seguito ad accordo scritto tra le parti,

per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.

2. Eventuali modifiche devono essere concordate espressamente per iscritto tra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei rapporti giuridici comunque intercorsi tra la Fondazione e l'Università nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente accordo quadro e note rettorali di cui alla premessa h) con le quali sono state confermate le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato in data 18.2.2014.

4. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

5. Al termine dell'accordo l'Università e la Fondazione redigono congiuntamente, con il supporto dei rispettivi referenti di cui all'art. 5, una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

6. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante pec.

7. Il recesso ha effetti decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

8. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

9. In caso di mancato rinnovo al termine del quinquennio, di recesso

unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione i progetti già avviati alla data di estinzione dell'accordo.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Foro competente

1. La risoluzione di ogni controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione del presente accordo è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Genova.

Art. 16 – Norme finali e registrazione

1. La presente Convenzione si compone di n. 12 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alla Fondazione il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente nella data dell'ultima sottoscrizione.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Firmato digitalmente

Prof. Federico Delfino

Per la Fondazione

Centro internazionale in monitoraggio ambientale

Firmato digitalmente

Il Presidente

Prof. Ing. Luca Ferraris
